

**Determinazione n. 72/2010****LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza dell'8 ottobre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 8, con i quali è stata disposta l'istituzione di Autorità in porti già sedi di enti o consorzi portuali ed è stata altresì prevista la possibilità di istituire nuove Autorità in porti con significativo traffico di merci;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Piombino;

visto l'articolo 6, comma 4, della citata legge 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle Autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

viste le determinazioni di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996 e n. 21 maggio 1996 e n. 21 del 21 del 20 marzo 2008, con le quali sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994 ed è stato stabilito che il controllo sulle Autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-bis del decreto legge n. 457 del 1997, è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della ripetuta legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Angelo De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Piombino per gli esercizi 2007 e 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2007 e 2008 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Piombino, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

*f.to* Angelo De Marco

IL PRESIDENTE

*f.to* Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO PER GLI ESERCIZI  
2007 E 2008*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. - Quadro normativo di riferimento. – 2. - Organi di amministrazione e di controllo. – 3. - Personale. - 3.1. Pianta organica e consistenza del personale. - 3.2. Costo del personale. – 4. - Incarichi di studio e consulenza. – 5. - Pianificazione e programmazione. - 5.1. Piano regolatore. - 5.2. Piano operativo triennale. - 5.3. Programma triennale delle opere. – 6. - Attività. - 6.1. Attività promozionale. - 6.2. Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere portuali ed opere di grande infrastrutturazione. - 6.3. Attività autorizzatoria e di gestione del demanio marittimo. - 6.4. Traffico portuale. – 7. - Gestione finanziaria e patrimoniale. - 7.1. Dati significativi della gestione. - 7.2. Rendiconto finanziario. Andamento delle entrate accertate e delle spese impegnate. - 7.3. Situazione amministrativa e andamento dei residui. - 7.4. Il conto economico. - 7.5. Lo stato patrimoniale. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

**Premessa**

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria relativa agli anni 2007 e 2008 dell'Autorità portuale di Piombino, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

Il precedente referto, relativo all'anno 2006, redatto congiuntamente per le 25 Autorità portuali, è stato trasmesso al Parlamento con determinazione n. 87/2009 dell'11/22 dicembre 2009 ed è pubblicato in Atti parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 158.

## **1. Quadro normativo di riferimento**

L'Autorità portuale di Piombino, istituita con DPR 20 marzo 1996, ha una circoscrizione territoriale che comprende, oltre il porto di Piombino, quelli di Portoferraio e Rio Marina, nell'Isola d'Elba; l'Autorità si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 successivamente modificato ed integrato con provvedimenti legislativi dei quali si è ampiamente riferito nelle precedenti relazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e ai provvedimenti attuativi adottati dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nel rinviare a tali relazioni si fa ora presente, ai fini di un opportuno aggiornamento, che la disposizione di cui all'art. 22, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente limitazioni della spesa per consumi intermedi e versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma risultante è stata prima dichiarata non applicabile per l'anno 2007 dall'art. 4 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito nella legge n. 127 del 3 agosto 2007, e successivamente abrogata dall'art. 2, comma 625 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008). Dal 2007 non sussiste pertanto il limite suddetto né il conseguente obbligo di versamento all'Erario della somma risultante dalla riduzione.

Permangono invece, anche per il 2007 e per il 2008, le limitazioni di cui all'art. 1, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (come modificati dall'art. 27 del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e della legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248) relative alle spese per studi e incarichi di consulenza, alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nonché alle spese relative alle autovetture.

Permane altresì l'obbligo di riduzione del 10% previsto dall'art. 1, commi 58 e 63 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dei compensi spettanti al Presidente, al Collegio dei revisori dei conti e ai membri del Comitato portuale per i gettoni di presenza riconosciuti.

A seguito di quanto disposto in materia di autonomia finanziaria dall'art. 1, commi 982 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 96 (finanziaria 2007) alle Autorità portuali viene attribuito il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2, comma 1 del D.L. 28 febbraio 1974, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni e delle tasse di ancoraggio di cui al Capo 1, titolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e successive modificazioni, in aggiunta al

gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al Capo 3 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355 e successive modificazioni ed integrazioni, già devoluto nella sua interezza a partire dall'anno 2006.

Con la medesima norma sono stati per contro soppressi gli stanziamenti relativi ai contributi destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti, previsti dall'art. 6, comma 1 lett. B) della legge n. 84 del 1994.

Con DPR 28 maggio 2009, n. 107, recante "regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi", a norma dell'art. 1 comma 989 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato sono state accorpate in un'unica tassa, denominata "tassa di ancoraggio"; inoltre, la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un unico tributo denominato "tassa portuale".

Giova infine ricordare l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, con il quale si è stabilito che le spese di investimento per l'attuazione del programma di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli scali marittimi nazionali, rifinanziato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 (art. 36, comma 2), non concorrono, per l'anno 2005, alla determinazione del limite massimo di incremento del 4,5% rispetto alle spese in conto capitale dell'anno 2003, di cui al comma 57 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria 2005). Ai sensi dell'art. 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, come integrato dall'art. 17 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tale restrizione non trova applicazione, per le Autorità portuali, neanche per gli esercizi 2006 e 2007, nel limite annuo, rispettivamente, di sessanta e novanta milioni di euro.

Per completezza di informazione si ricorda ancora che, allo scopo di fronteggiare la crisi di competitività dei porti italiani, la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha differito al 1° gennaio 2012 la decorrenza dell'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi, originariamente stabilito - con il richiamato DPR 28 maggio 2009, n. 107 - per il triennio 2009/2011.

Con lo stesso provvedimento legislativo è stato consentito alle Autorità portuali, per il biennio 2010 e 2011 e nelle more della piena attuazione della loro autonomia

finanziaria, di stabilire variazioni in aumento fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, così come adeguate ai sensi del sopra citato regolamento, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime.

La legge ha previsto che ciascuna Autorità, a copertura delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni sopra citate, operi una corrispondente riduzione delle spese correnti, ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Infine, l'art. 4, comma 6 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2010, n. 73, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo per le infrastrutture portuali", destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro. Nella ripartizione delle risorse, come precisato nell'ultimo periodo del citato comma, debbono essere privilegiati "progetti già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici".

In sede di conversione del decreto legge è stato introdotto il comma 8bis, con il quale viene prevista la possibilità di revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione.



## **2. Organi di amministrazione e di controllo**

Sono organi delle Autorità portuali, ai sensi dell'art. 7 della legge 84 del 1994, il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale (composto, come recita l'art. 10 della legge medesima, dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa) e il Collegio dei revisori dei conti. La durata in carica dei menzionati organi è stabilita in quattro anni.

Nelle precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio, sono state in dettaglio descritte le attribuzioni proprie di ciascun organo e specificate le modalità di nomina e la composizione degli organi collegiali; in questa sede ci si limita alle informazioni relative alle vicende soggettive concernenti gli organi, nonché alla indicazione dei compensi attribuiti e della spesa sostenuta per il loro funzionamento.

### *Il Presidente*

L'incarico di Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino, conferito per un quadriennio con il decreto ministeriale in data 7 maggio 2005, è stato confermato al Presidente in carica per un ulteriore quadriennio, con decreto ministeriale del 27 maggio 2009.

Il compenso del Presidente è fissato nella misura prevista dal decreto ministeriale 31 marzo 2003 e corrisponde al trattamento economico fondamentale previsto per i dirigenti di prima fascia del Ministero dei Trasporti, moltiplicato per il coefficiente 2,6%; a decorrere dal 1° gennaio 2005 tale compenso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero vigilante, è stato rideterminato, sulla base del nuovo trattamento economico fondamentale previsto dal CCNL di categoria.

La misura del compenso spettante per il biennio 2007-2008 ammonta ad euro 168.215.

### *Il Comitato portuale*

I componenti non di diritto del Comitato portuale in carica nel biennio 2007/2008 in esame sono stati nominati in sede di rinnovo dell'organo, avvenuto nel corso del 2005; l'insediamento del Comitato è avvenuto il 28 luglio 2005.

Alla scadenza del mandato, sono stati nominati i nuovi componenti elettivi del Comitato che, nella sua composizione rinnovata, si è insediato in data 31 luglio 2009.

L'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'Organo ammonta ad euro 72,00; l'importo complessivamente erogato negli esercizi 2007 e 2008 ammonta, rispettivamente, ad euro 7.320 e ad euro 12.024.

*Il Segretariato generale*

Tra gli organi dell'Autorità portuale rientra, per espressa previsione normativa, il Segretariato Generale, al cui vertice è posto il Segretario generale.

L'incarico di Segretario generale è stato conferito con la delibera del Comitato portuale n. 17 in data 28 maggio 2005, per un quadriennio; con la stessa delibera è stato stabilito che nei confronti del Segretario trova applicazione il contratto di cui alla delibera 13/05 del 27 maggio 2005 (Contratto di Industria –Federmanager), che comporta la corresponsione del trattamento economico pari ad euro 101.622.

Alla scadenza del mandato, il nuovo Segretario Generale per il successivo quadriennio è stato nominato con delibera del Comitato Portuale del 31 luglio 2009.

*Il Collegio dei revisori dei conti*

Il Collegio dei revisori in carica nel biennio 2007/2008 in esame è stato nominato con decreto ministeriale del 4 febbraio 2005. Con decreto ministeriale in data 8 maggio 2009 è stato nominato, alla scadenza, il nuovo Collegio dei Revisori per il successivo quadriennio.

L'importo dell'indennità di carica del Presidente e dei componenti del Collegio è stato pari, rispettivamente, a complessivi euro 21.690 per l'esercizio 2007 e euro 19.012 per l'esercizio 2008; per gli stessi anni l'importo del gettone di presenza è ammontato ad euro 72,00.

L'importo complessivamente corrisposto nel biennio 2007-2008 è stato pari ad euro 27.788 e ad euro 19.228.

Va infine ricordato che con decreto del Ministro delle infrastrutture del 18 maggio 2009 i compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle Autorità portuali sono stati rideterminati sulla base dei compensi spettanti ai Presidenti delle rispettive Autorità, secondo le percentuali di seguito specificate: l'otto per cento al Presidente del Collegio dei revisori, il sei per cento ai componenti effettivi e l'un per cento ai componenti supplenti del Collegio. Con lo stesso decreto è stato stabilito che ai componenti che per l'espletamento dell'incarico si recano fuori della sede di residenza spetta il trattamento di missione.

*Spesa impegnata per gli organi di amministrazione e di controllo*

Nel prospetto che segue è riportata, distinta per esercizio finanziario, la spesa impegnata per il pagamento delle indennità spettanti agli organi di amministrazione e di controllo dell'Autorità portuale di Piombino; gli importi impegnati per gli esercizi 2007 e 2008 sono posti a raffronto con quelli impegnati per l'esercizio 2006.

(in euro)

ESERCIZIO	2006	2007	2008
Presidente	190.391	168.214	168.215
Comitato Portuale	24.786	13.320	8.352
Collegio dei Revisori	11.664	23.418	22.714
Rimborso spese organi	20.902	25.000	36.135
Oneri previdenziali ed assistenziali sui compensi agli organi	* 13.000	14.442	15.406
<b>TOTALE</b>	<b>260.743</b>	<b>244.394</b>	<b>250.822</b>

\* Per il 2006 gli oneri previdenziali ed assistenziali sui compensi agli organi sono stati impegnati nel capitolo degli Oneri del personale dipendente.

La spesa impegnata ha registrato nel 2007 una lieve flessione rispetto al 2006, mentre è tornata a salire nel 2008, per effetto, soprattutto, di maggiori rimborsi spese, il cui importo è progressivamente cresciuto nel triennio, da € 20.902 a € 25.000 e a € 36.135

In entrambi gli esercizi, come già detto, è stata operata ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge 266/2005 la riduzione dei compensi agli organi del 10%.

### 3. Personale

#### 3.1 Pianta organica e consistenza del personale

Nelle precedenti relazioni è stato ricordato che l'Autorità portuale di Piombino non è succeduta a nessuna precedente organizzazione portuale e, pertanto, non hanno trovato applicazione, nei suoi confronti, le disposizioni della legge di riordino del Sistema portuale relative alla utilizzazione del personale per la composizione della Segreteria tecnico-operativa ed all'assorbimento del personale in esubero.

La pianta organica in vigore fino a tutto il 2007, adottata con la delibera del Comitato Portuale n. 18 del 31 agosto 2006 ed approvata dal Ministero dei Trasporti il 28 settembre 2006 prevede una dotazione organica di 28 unità di personale, compreso il Segretario Generale. Il personale effettivamente in servizio al 31 dicembre 2007, compreso il Segretario Generale, è stato di 23 unità.

Con delibera n. 16 del 25 luglio 2008, approvata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 11 settembre 2008, è stata adottata una nuova pianta organica, che prevede una dotazione di 32 unità di personale, compreso il Segretario Generale.

Il personale in servizio al 31 dicembre 2008, compreso il Segretario Generale, è stato di 27 unità.

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla composizione della pianta organica e quelli del personale in servizio al 31 dicembre degli anni 2006, 2007 e 2008.

Qualifica o livello	Dotazione organica	Personale in servizio al 31/12/2006	Personale in servizio al 31/12/2007	Dotazione organica Delibera 16/2008	Personale in servizio al 31/12/2008
Dirigenti	(a) 3	(a) 3	(a) 3	(a) 3	(a) 3
Q:A	3	3	3	4	4
Q:B	1	1	1	2	2
Livello I	3	3	3	5	5
Livello II	5	5	5	2	2
Livello III	3	1	1	5	5
Livello IV	8	5	5	10	5
Livello V	1	1	1		1
Livello VI	1	1	1		
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>27</b>

(a) Compreso il Segretario Generale.